

DETERMINAZIONE N. 49/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 82/2018 e Comunicazione n. 82/2018 relativa alla Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 82/2018 concernente l'uso delle tecnologie

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale), nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi

rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 82/2018 del 26/10/2018, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 16681;

ESAMINATA la Trattazione n. 82/2018 in ordine alla rappresentata mancanza di indicazioni sul sito del Comune di Adelfia circa l'esistenza del difensore civico per il digitale, si è rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD), con il D.lgs 13/12/2017 n. 217 – G.U. 12/01/2018, la norma a cui il segnalante fa implicitamente riferimento (ossia l'originario art. 17, comma 1 –quater del CAD secondo cui *“le pubbliche amministrazioni, [...], individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale”*), è stata riformulata, prevedendo l'istituzione, a livello nazionale presso l'AgID,, di un unico ufficio del Difensore civico per il digitale che ha sostituito i singoli uffici del Difensore civico per il digitale che avrebbero dovuto essere presenti in tutte le Amministrazioni dello Stato.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 82/2018 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 82/2018, con la quale, considerando la Segnalazione in questione superata per sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, si ritiene di poter procedere all'archiviazione della segnalazione medesima dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 82/2018 e Archiviazione n. 82/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Teresa Alvaro

AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Segnalazione n. 82/2018 - Trattazione

Oggetto:

Amministrazione segnalata Comune di Adelfia -Qualificazione tematica- Uso delle tecnologie -Protocollo n. 16681 del 26/10/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Sul sito del Comune di Adelfia non vi è alcuna indicazione circa l’esistenza del difensore civico digitale”.

Da quanto rappresentato dal Segnalante in maniera generica risulta che sul sito del comune di Adelfia non si trova nessun accenno alla figura del Difensore civico per il digitale.

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 13/12/2017 n. 217 – G.U. 12/01/2018) la norma a cui il segnalante fa implicitamente riferimento (ossia l’originario articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale secondo cui “le pubbliche amministrazioni, [...], individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale”), è stata riformulata, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 13/12/2017 n. 217 – G.U. 12/01/2018, come segue.

“E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia ed imparzialità”.

In altri termini l’articolo 17, comma 1-quater attualmente vigente ha istituito, a livello nazionale, un unico ufficio del Difensore civico per il digitale, che ha sostituito i singoli uffici del Difensore civico per il digitale che avrebbero dovuto essere presenti in tutte le Amministrazioni dello Stato.

Un discorso a parte va fatto invece per il comma 1-sexies del medesimo articolo con cui si dispone che: “nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra

quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali...”. Di qui discende che, a differenza di ciò che è avvenuto per la figura del difensore civico digitale che il correttivo del CAD ha voluto in un ufficio unico centralizzato nell’ottica di garantire ai cittadini una soluzione semplice, accessibile ed immediata per far valere i propri diritti di Cittadinanza Digitale, per il responsabile per il digitale la scelta è stata orientata al decentramento. In base a quanto fin qui esposto si reputa che venga meno il contenuto stesso della segnalazione e pertanto si propone che essa venga ritenuta infondata per sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento e che di ciò sia data comunicazione al segnalante.

19/11/2018

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Gent.mo Sig Labianca

labianca1943@pec.it

Oggetto: Segnalazione n.82/2018 – Amministrazione segnalata Comune di Adelfia - Qualificazione tematica- Uso delle tecnologie -Protocollo n.16681 del 26/10/2018.

Il gent.mo Segnalante espone la seguente questione: *“Sul sito del Comune di Adelfia non vi è alcuna indicazione circa l’esistenza del difensore civico digitale”.*

Da una analisi della sua segnalazione si è provveduto ad evidenziare il mutato quadro normativo di riferimento, intervenuto a seguito delle modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 13/12/2017 n.217 – G.U. 12/01/2018).

Infatti, l’art. 17 comma 1 –quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, a differenza dell’originaria stesura dello stesso articolo, istituisce presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale a cui è preposto un soggetto di adeguati requisiti di terzietà, autonomia ed imparzialità.

In altri termini l’attuale art.17 comma 1-quater prevede un unico ufficio del Difensore civico per il digitale che ha sostituito i singoli uffici del Difensore civico per il digitale che avrebbero dovuto essere presenti in tutte le Amministrazioni dello Stato. Pertanto, la segnalazione può considerarsi attualmente non fondata, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri